

A tutti i gentili Sigg. Clienti

A tutti i gentili Sigg. Collaboratori

URGENTE

1

CIRCOLARE N. 47/2021

Milano, 5 agosto 2021

Oggetto: "proroghe di ferragosto" e sospensione feriale dei termini

Proroghe di Ferragosto

Anche per il 2021 è operativa la cosiddetta "proroga di Ferragosto", ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata dal 1° al 20 agosto: questi adempimenti e versamenti possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese.

Detto rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli articoli 17 e 20, comma 4, D.Lgs. 241/1997, ovvero imposte, contributi Inps e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi Inail.

A titolo puramente esemplificativo si indicano alcuni adempimenti e versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto 2021 e che, per effetto della citata proroga, slittano al 20 agosto 2021.

Presentazione telematica modello Iva TR secondo trimestre
Presentazione telematica esterometro secondo trimestre
Versamento delle ritenute Irpef operate nel mese di luglio
Versamento del debito Iva mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili)
Versamento del debito Iva secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali)
Versamento contributi previdenziali Inps e assistenziali Inail
Fatturazione differita per le consegne o le spedizioni di beni avvenute nel mese di luglio

L'Agenzia delle entrate ha precisato con una nota del 30 settembre 2015 inviata ai propri uffici che la "proroga di ferragosto" si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all'articolo 13, D.Lgs. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell'articolo 48, D.Lgs. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. 218/1997;
- comunicazione di irregolarità di cui agli articoli 2 e 3, D.Lgs. 462/1997 (questi ultimi possono essere pagati entro il 4 settembre 2021);
- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 16, D.Lgs. 472/1997;

- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all'articolo 17, D.Lgs. 472/1997.

Sospensione feriale dei termini

Anche per il 2021, decorre dal 1° agosto il c.d. "periodo feriale", ovvero il lasso temporale durante il quale, ai sensi della L. 742/1969, si determina la sospensione dei termini relativi ai procedimenti di giustizia civile, amministrativa e tributaria. Secondo la norma, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

Ne consegue che:

- i termini già decorsi prima di tale periodo si interrompono e restano sospesi sino al 31 agosto compreso;
- i termini che decorrono durante tale periodo sono di fatto differiti al 1° settembre.

La sospensione, tuttavia, non opera per tutti gli adempimenti; è quindi necessario avere ben chiari quali siano quelli sospesi e soprattutto quelli che non lo sono.

Sono quindi sospesi i seguenti termini:

- proposizione ricorso e reclamo;
- Costituzione in giudizio (presentazione del ricorso alla Commissione Tributaria);
- Deposito di memorie e documenti;
- Proposizione appello;
- Definizione degli atti in acquiescenza;
- Definizione delle sole sanzioni in misura ridotta, proseguendo la lite sul tributo, oppure definizione dell'atto di contestazione o irrogazione delle sanzioni.

Strettamente dipendenti e connessi alla sospensione dei termini processuali sono anche gli istituti della definizione agevolata delle sanzioni e della rinuncia all'impugnazione, rispettivamente disciplinati dall'articolo 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997 e dall'articolo 15, D.Lgs. 218/1997, norme che riconnettono gli effetti premiali ivi contenuti alla circostanza che il pagamento intervenga *"entro i termini di proposizione del ricorso"*.

Pertanto, la sospensione dei termini processuali e il conseguente "slittamento" dell'eventuale proposizione del gravame, consente al contribuente di disporre di ulteriori 31 giorni per effettuare i pagamenti utili alla definizione della controversia.

Accertamento con adesione

La presentazione dell'istanza di accertamento con adesione comporta la proroga di 90 giorni del termine per l'impugnazione dell'atto in relazione al quale si intende contrattare un'adesione: la sospensione feriale esplica i propri effetti anche in relazione alla procedura di accertamento con adesione.

Infatti, per risolvere una disputa giurisprudenziale che aveva reso dubbia l'applicabilità della sospensione feriale, con l'articolo 7-*quater*, D.L. 193/2016 è stato previsto che i termini di sospensione dell'accertamento con adesione si intendono cumulabili con il periodo di sospensione feriale dell'attività giurisdizionale.

Si tratta pertanto di una sospensione automatica, i cui effetti si verificano a prescindere dall'esito del contraddittorio e dell'eventuale perfezionamento o meno dell'adesione.

Controlli automatizzati

Il Legislatore ha introdotto, attraverso l'articolo 7-*quater*, comma 17, D.L. 193/16, la sospensione, dal 1° agosto al 4 settembre, dei termini di 30 giorni previsti per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici, dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Pertanto, godono della sospensione i seguenti atti:

- Comunicazioni/avvisi bonari relativi alle liquidazioni delle dichiarazioni, ex articoli 36-*bis*, D.P.R. 600/1973 e 54-*bis*, D.P.R. 633/1972;
- Comunicazioni relative al controllo formale della dichiarazione, ex articolo 36-*ter*, D.P.R. 600/1973;
- Esiti relativi alla liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.

Va comunque ricordato che la disciplina emergenziale ha disposto ulteriori proroghe e sospensioni all'attività di riscossione delle somme contestate dall'Amministrazione finanziaria; in particolare, i recenti Decreti Sostegni (D.L. 41/2021) e Sostegni-*bis* (D.L. 73/2021) hanno stabilito quale termine finale per la sospensione dell'attività di riscossione, il prossimo 31 agosto 2021.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Cordiali Saluti


Sodiet Consulting S.r.l.